

CIRCOLARE N. 7/73

Prot. 844/72.50

OGGETTO: Riconoscimento della idoneità del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico. Dirigenza tecnica degli impianti.

Con il D.M. 30 dicembre 1971 n. 4811/72.50 era stata innovata la precedente normativa relativa all'idoneità del personale addetto a compiti di sicurezza sugli impianti a fune; per ora l'applicazione integrale di tali nuove norme non riesce possibile, soprattutto per il tempo necessario per l'organizzazione dei previsti corsi preparatori da parte delle autorità ed enti interessati, per cui si ritiene opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione della nuova normativa.

E' stato pertanto emanato l'allegato DM 29 gennaio 1973 n. 346/72.50 che all'art. 1 prevede la sospensione del sopracitato DM n. 4811 consentendo all 'Amministrazione ed ai concessionari di continuare ad operare, sia pure in via temporanea, come per il passato, abilitando il personale per ogni singolo impianto.

A completamento e precisazione di quanto indicato nel decreto di sospensiva e per tenere conto sia del nuovo orientamento emerso con tale decreto sia della carenza contingente di personale, si dispone pertanto quanto segue:

A) - Nuove assunzioni

Tutto il personale le cui mansioni hanno attinenza con la sicurezza, deve dimostrare di possedere i requisiti fisici richiesti per il rilascio della patente automobilistica di categoria D (*), con la sola attenuazione dei requisiti visivi le cui caratteristiche restano fissate in conformità di quanto era previsto nel D.M. attualmente sospeso e precisamente:

Acuità visiva: visus naturale di 15/10 in 00 con non meno di 5/10 sull'occhio peggiore.

Campo visivo: normale.

Senso cromatico: normale alle lane di Holmgreen.

NOTA () : dal 1992 il nuovo codice della strada prevede stessi requisiti per patente C, D, E.*

B) - Revisioni

In occasione delle revisioni, anche periodiche, intese ad accertare il permanere dei requisiti fisici, il personale, le cui mansioni hanno attinenza con la sicurezza, deve dimostrare di possedere i requisiti fisici previsti per la revisione della patente automobilistica di categoria D (NOTA : dal 1992 il nuovo codice della strada prevede stessi requisiti per patente C, D, E.)

L'accertamento dei requisiti fisici può essere effettuato da uno qualsiasi dei sanitari previsti dall'art. 81 del Codice della Strada e precisamente: medico provinciale, ufficiale sanitario titolare di Uffici Comunali e di Igiene, ufficiale sanitario delle Ferrovie dello Stato, ispettore medico del lavoro, medico militare e medico condotto.

I certificati rilasciati da uno dei predetti sanitari devono avere la data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione del certificato stesso.

Resta inteso che il personale in possesso della patente automobilistica di categoria D non deve essere sottoposto a visita per l'accertamento dei requisiti fisici.

Infine si fa presente che, per effetto dell'art. 2 del decreto ministeriale allegato, la dirigenza tecnica sugli impianti scioviari viene sostituita fino a tutto il mese di ottobre 1974 dalla consulenza di cui all'art. 29.9 del D.M. 27 agosto 1969, n. 3135/71.34.

Resta inteso tuttavia che l'incarico di consulente viene equiparato a quello di dirigente tecnico previsto dal D.M. 11 dicembre 1971 n. 4435/72.50 al fine di determinare il numero massimo di impianti a fune cui può essere preposto ciascun dirigente tecnico.

E' necessario pertanto che le ditte concessionarie siano invitate a tener conto della scadenza suindicata in quanto l'attuale proroga, dettata dall'opportunità di consentire la costituzione di possibili consorzi con un solo direttore tecnico e conseguenti minori oneri di esercizio, non avrebbe più ragione di essere rinnovata, considerato il notevole intervallo di tempo a disposizione degli esercenti per organizzarsi a tal fine e reperire i direttori tecnici.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli Enti e delle Ditte interessate e di fornire un cenno di assicurazione al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE